

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE PER PROGETTO “PROTEZIONE FRAGILI” CONTRO ISOLAMENTO ANZIANI OVER 75 ANNI NEL COMUNE DI CARPI, NELLE AREE DI VIA BELGRADO E DI VIALE DE AMICIS/VIA SANTA CHIARA, E NEI COMUNI DI SOLIERA, DI CAMPOGALLIANO E DI NOVI DI MODENA – AREA ANZIANI

TRA

L'ente pubblico, Unione delle Terre D'Argine, con sede in Carpi (Mo), corso A. Pio n. 91 CF/PI 03069890360, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Socio Sanitari, nella sua veste di legale rappresentante, in nome e per conto e nell'interesse dell'Unione stessa

E

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato

legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

l'Ente/Associazione..... con sede in
Via.....CF/P.IVA..... rappresentato
legalmente da nato a
il CF.....

Premesso che con avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 822 del 03/09/2021, l'Unione Terre d'Argine (da ora in avanti UTdA) ha indetto la procedura per la candidatura degli Enti del Terzo Settore a cui affidare le attività ivi indicate.

Richiamati:

- i verbali della Commissione nominata dall'Amministrazione dell'UTdA procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione;
- la determina dirigenziale n. 822/2021 con la quale sono stati prenotati gli impegni di spesa con i quali realizzare il progetto, come approvato nella medesima determinazione.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto Legge n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72/2021 del 31/03/2021
- il Piano di Zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 79/2021;
- Il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati” del Comune di Carpi, approvato con DC n. 6/1995, con ultima modifica Delibera Consiglio Comunale n. 72/2018;
- Il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati” del Comune di Soliera, approvato con DC n. 22/2008;
- Il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed a enti pubblici e soggetti privati nonché per la concessione dei patrocini” del Comune di Campogalliano di Modena, approvato con DC n. 22/1995;
- Il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed a enti pubblici e soggetti privati nonché per la concessione dei patrocini” del Comune di Novi di Modena, approvato con DC n. 23/2019.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione sottoscritta tra le Parti è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti del progetto “Protezione Fragili”.

L'Unione Terre d'Argine si impegna a favorire la realizzazione dei progetti ed in particolare:

- a partecipare al Comitato Organizzativo;
- a fornire il supporto della cooperativa sociale “Anziani e non solo” che, nel quadro dei servizi previsti per le “Azioni a sostegno della domiciliarità”, ha l'incarico di svolgere accompagnamento e coordinamento organizzativo negli interventi del progetto “Protezione Fragili” affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- a erogare i contributi previsti su tale iniziativa.

Gli Enti del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano a partecipare attivamente e fattivamente alla realizzazione delle attività funzionali a contrastare l'isolamento dei soggetti fragili ed in particolare:

- a identificare almeno due volontari referenti operativi del progetto per ciascun Ente del Terzo Settore Sottoscrittore della presente Convenzione;
- a partecipare ad attività formative a cura della Cooperativa Sociale “Anziani e non solo” rivolte ai volontari individuati sulle tematiche della fragilità e dei possibili interventi di sostegno;
- a realizzare interviste da effettuare al domicilio degli anziani o nell'ambito di incontri di socializzazione in luoghi aperti al pubblico (es. Bar, Polisportive, ecc...) tra i volontari coinvolti nel progetto e le persone fragili over 75 nell'area di riferimento sulla base di indicazioni;
- a partecipare agli incontri di coordinamento e monitoraggio del Comitato Organizzativo costituito fra gli Enti del Terzo Settore (sottoscrittori della presente Convenzione) che si sono candidati nell'ambito della medesima area territoriale e a cui parteciperà un rappresentante per ciascun Ente del Terzo Settore aderente oltre a un referente dell'Amministrazione dell'Unione Terre d'Argine, con il supporto tecnico della Cooperativa Sociale “Anziani e non solo”. Le

iniziative oggetto del contributo dovranno essere condivise ed approvate nell'ambito del suddetto Comitato;

- a sviluppare attività di coprogettazione con tutti gli Enti sulla base dei bisogni emersi dalle interviste e conseguenti azioni da mettere in campo a sostegno dei soggetti fragili delle cinque aree da parte dei volontari (quali a titolo esemplificativo la tombola, briscola, visioni di filmati, ballo, iniziative informative a contrasto delle truffe, iniziative formative sulla corretta alimentazione ecc...);

- a realizzare attività volte a contrastare l'isolamento e la solitudine degli anziani ultrasettantacinquenni identificate.

In ragione di quanto precede, gli Enti/Associazioni aderenti assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'avviso pubblico e dai relativi allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile in caso di mancata spesa delle risorse nei tempi previsti e rinnovabile per ugual periodo.

Saranno inoltre ammesse eventualmente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'UTdA e degli Enti/Associazioni.

Art. 3 – (Assicurazioni)

Gli Enti/Associazioni firmatari della presente Convenzione provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Gli Enti/Associazioni firmatari della presente Convenzione sono responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'UTdA è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 4 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

L'importo, a titolo di contributo ex art. 12 della L. 241/1990, sarà liquidato in tranches trimestrali in base alla presentazione della relazione relativa alle attività svolte e alla rendicontazione delle spese sostenute in quanto ammesse a rimborso in base alla convenzione stipulata nel limite dell'importo massimo di euro 5.000,00 per ciascuna delle cinque aree messo a disposizione dall'Unione Terre d'Argine

Potranno quindi essere definitivamente erogate somme entro il limite complessivo massimo di euro 5.000,00 di cui sopra, comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta ai sensi della normativa vigente, a rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell'ambito delle azioni e iniziative definite dal Comitato Organizzativo e funzionali alla realizzazione delle stesse. Non sono pertanto ammesse spese sostenute per attività e iniziative non concordate nel suddetto Comitato.

Gli Enti/Associazioni firmatari della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti

dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C (per ogni Ente: intestato a ,
avente le seguenti coordinate:), indicando gli estremi del
procedimento indetto dall'UTdA.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in
materia di aiuti di Stato.

Art. 5 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione
della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'UTdA. È fatto divieto di
subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di
partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata
risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente
disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti/Associazioni assumono l'impegno –
in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'UTdA le criticità e le problematiche
che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal
precedente comma.

Art. 6 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

L'UTdA assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti/Associazioni firmatari, attraverso
la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della
Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della
buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli
Enti/Associazioni, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

Gli Enti/Associazioni firmatari della Convenzione, con cadenza trimestrale procederanno alla
rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'UTdA possa svolgere le attività di controllo ai
sensi degli articoli 92 e 93 del CTS. Possono essere rendicontate esclusivamente le attività
condivise e programmate dagli Enti del Terzo Settore nell'ambito della presente convenzione.

A conclusione delle attività gli Enti/Associazioni firmatari della Convenzione, presenteranno –
entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche
l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del
progetto.

Art. 7 – (Trattamento dei dati personali)

Privacy - Il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail
privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del
GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella
sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono
state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o
più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi
i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti

siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati.

Art. 8 – (Inadempienze e penali)

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'UTdA si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli Enti/Associazioni firmatari possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'UTdA, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli Enti/Associazioni firmatari si sono impegnati ad eseguire: penale da un minimo di euro 100,00 a un massimo euro 250,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 9 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli Enti/Associazioni firmatari, l'UTdA liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'UTdA di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 10 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 11 – (Controversie)

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Art. 12 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico degli Enti/Associazioni firmatari.

FIRME

Per

Per